



Sommario

Capo I — Parte tecnica	2
Art. 1- Definizioni.....	2
Art. 2 - Oggetto della fornitura	3
Art. 3 - Durata del contratto e importo	3
Art. 4 - Caratteristiche dei ricambi oggetto di fornitura da riportare in offerta	4
Art. 5 - Documentazione da produrre per l'aggiudicazione	4
Art. 6 - Prezzi.....	5
Art. 7 - Termini e modalità di consegna	5
Art. 8 - Accettazione e collaudo.....	7
Art. 9 - Garanzia.....	8
Art. 10 - Penali	9
Capo II — Parte amministrativa	9
Art. 11 - Pagamenti.....	10
Art. 12 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 13 - Cauzione definitiva	10
Art. 14 - Responsabilità dell'appaltatore	10
Art. 15 - Risoluzione e recesso dal contratto	11
Art. 16 - Subappalto e divieto di cessione del contratto.....	11
Art. 17 - Spese contrattuali.....	11
Art. 18 - Altri obblighi del fornitore	11
Art. 19 - Trattamento dei dati personali	12
Art. 20 - Normative di riferimento	12
Art. 21 - Definizione delle controversie.....	12



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI OD EQUIVALENTI NUOVI DI FABBRICA, PER GLI AUTOBUS E GLI AUTOVEICOLI VARI DELL'AMTAB S.p.A., PER LA DURATA DI 1 (UNO) ANNO.

Capo I — Parte tecnica

Art. 1- Definizioni

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- il termine "**AMTAB**" designa l'**Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.**
- il termine "**Fornitore**" o "**Ditta Appaltatrice**" designa la ditta aggiudicataria dell'appalto.

1.1 FIGURE PROFESSIONALI:

- **R.U.P.** (responsabile unico del procedimento): colui che svolge le funzioni ed i compiti di cui all'Art. 10 del D.Lgs 163/2006 e Artt. 272 - 273 DPR 207/2010.
- **R.E.C.** (responsabile dell'esecuzione del contratto): colui che svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto (Art. 301 D.P.R. 207/2010).

1.2 DEFINIZIONI TECNICHE:

1.2.1 Pezzi di ricambio: (Art. 1 — h Reg. UE 461/2010). Per «pezzi di ricambio» si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante.

1.2.1 Ricambi originali (punto 19 — comunicazione della Commissione 2010/C138/05)

1.2.1.A: (*ricambi originali*) Le «parti o apparecchiature originali» sono parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione.

1.2.1.8 (*ricambi originali nella prassi definiti "di primo impianto"*). Includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscano parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del veicolo [cfr. l'Articolo 3, paragrafo 26, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)].

1.2.2 Pezzi di ricambio di qualità equivalente

I pezzi di ricambio di qualità equivalente all'originale sono pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio.

L'equivalenza si deve estrinsecare in:

- ricambi che ai sensi del Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 (par. 24) sono fabbricati da qualunque impresa che possa certificare in qualunque momento che la



qualità dei pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, aventi i seguenti requisiti:

- processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e nella distribuzione, uguale o equivalente a quello del ricambio originale;
- stesse caratteristiche geometriche dell'originale;
- caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, uguali o superiori a quelle dell'originale;
- materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali o superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.

(punto 20 — comunicazione della Commissione 2010/C138/05): *"Per essere considerati «di qualità equivalente», i pezzi devono essere di qualità sufficientemente elevata, in modo che il loro uso non comprometta la reputazione della rete autorizzata in questione. Come avviene con ogni altro criterio di selezione, il produttore di autoveicoli può dimostrare che un dato pezzo di ricambio non soddisfa tale condizione."*

Per l'aggiudicazione definitiva, AMTAB richiederà alla ditta appaltatrice la documentazione comprovante quanto sopra descritto in relazione alla tipologia di ricambi offerti.

Art. 2 - Oggetto della fornitura

E' oggetto del presente capitolato la fornitura annuale, in forma frazionata, di ricambi originali ed equivalenti, nuovi di fabbrica, da utilizzare per la manutenzione degli autobus dell'AMTAB S.p.A, ripartita in due lotti:

Lotto n. 1: listini:

-IVECO - prevede ricambi originali afferenti il listino ufficiale in vigore alla data dell'offerta e ricambi equivalenti agli originali.

Lotto n. 2: listini:

-IIA prevede ricambi originali afferenti il listino ufficiale in vigore alla data dell'offerta e ricambi equivalenti agli originali.

-MERCEDES - prevede ricambi originali afferenti il listino ufficiale in vigore alla data dell'offerta e ricambi equivalenti agli originali.

-FIAT - prevede ricambi originali afferenti il listino ufficiale in vigore alla data dell'offerta e ricambi -Z.F. - prevede ricambi originali afferenti il listino ufficiale in vigore alla data dell'offerta e ricambi equivalenti agli originali.

-MAN - prevede ricambi originali afferenti il listino ufficiale in vigore alla data dell'offerta e ricambi equivalenti agli originali.

-VOITH - prevede ricambi originali afferenti il listino ufficiale in vigore alla data dell'offerta e ricambi equivalenti agli originali.

-Osram - prevede ricambi originali afferenti il listino ufficiale in vigore alla data dell'offerta e ricambi equivalenti agli originali.

Art. 3 - Durata del contratto e importo

Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, e durata massima di dodici mesi e comunque fino al raggiungimento dell'importo complessivo del contratto se antecedente.

Qualora il contratto dovesse estinguersi per decorrenza del termine di durata senza aver raggiunto il valore previsto non saranno riconosciuti compensi di alcun genere per la differenza riscontrata.

Le quantità indicate nei listini posti a base di gara sono valide solo ai fini della comparazione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva di variarle in più o in meno in base alle effettive esigenze aziendali e comunque fino al raggiungimento dell'importo di aggiudicazione maggiorato del 20%, che costituisce l'importo complessivo del contratto.



I prezzi unitari derivanti dall'aggiudicazione della gara costituiranno i prezzi contrattuali e il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle quantità che saranno effettivamente fornite dalla Ditta appaltatrice, fino al raggiungimento dell'importo complessivo del contratto come sopra determinato.

Art. 4 - Caratteristiche dei ricambi oggetto di fornitura da riportare in offerta

All'atto della compilazione dell'offerta il fornitore dovrà indicare se si intende fornire lo specifico ricambio come originale secondo la definizione di cui all'art. 1.2.1.A o di cui all'art. 1.2.1.E ("*di primo impianto*") o equivalente secondo la definizione di cui all'art. 1.2.2 del presente Capitolato.

Nel caso in cui il singolo ricambio che si intende fornire sia di tipo originale ma fornito dal produttore del ricambio sulla medesima linea di produzione dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo/i oggetto della fornitura (secondo la definizione dell'art. 1.2.1.B), dovrà essere riportato il relativo "part number" e la "marca" dello stesso.

Nel caso in cui il singolo ricambio che si intende fornire sia di tipo "equivalente" (secondo la definizione di cui all'art. 1.2.2), dovrà essere riportato il "categorico equivalente" e la "marca" dello stesso.

Art. 5 - Documentazione da produrre per l'aggiudicazione

La Ditta Appaltatrice, per le opportune verifiche sulla conformità dell'offerta alle specifiche tecniche del Capitolato, dovrà presentare entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria la seguente documentazione:

Per i Ricambi originali:

- così come definiti all'art. 1.2.1.A: l'Autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti della Casa Costruttrice dei veicoli

Oppure, in assenza dell'autorizzazione della casa costruttrice, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il fornitore dichiara che il materiale originale fornito è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del veicolo e si impegna a produrre, a semplice richiesta di AMTAB ed entro il termine di 5 giorni lavorativi, copia della documentazione che comprovi che il materiale originale fornito è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del veicolo (ddt. Fatture, packing list, ecc).

- **così come definiti all'art. 1.2.1.B** (*nella prassi definiti "di primo impianto"*): idonea certificazione del costruttore che dette parti hanno qualità equivalente ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono stati costruiti conformemente alle specifiche ed alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo.

Nel corso della fornitura per i ricambi originali si chiederà documentazione atta a comprovare che il materiale fornito è effettivamente di provenienza del costruttore summenzionato (ddt. Fatture, packing list, ecc).

Per i ricambi di qualità equivalente così come definiti all'art. 1.2.2

- 1) Dichiarazione del Fornitore che, per ciascun ricambio, attesti:
 - le generalità del produttore (costruttore) del ricambio e il paese di produzione; - la percentuale massima di prodotti provenienti dai Paesi terzi.
- 2) Certificazione del costruttore del ricambio che, per ciascun ricambio, attesti:
 - che i ricambi sono stati costruiti conformemente alle specifiche ed alle norme di produzione del veicolo su cui dovranno essere installati;
 - la perfetta intercambiabilità con i ricambi originali così come definiti al punto 1.2.1 senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema su cui deve essere montato;
 - dichiarazione che, con riferimento ai ricambi definiti al punto 1.2.1, il ricambio possieda caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza del ricambio sul sistema, nonché almeno una pari durata in esercizio.



Il fornitore dovrà inoltre fornire certificato di omologazione del prodotto ove obbligatoria.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 50/2016 (codice appalti) saranno respinte le offerte per le quali oltre il 50% del valore dei prodotti offerti risultino originari di Paesi terzi. Si applica altresì il disposto del comma 3 del medesimo Articolo 137 del D.Lgs. 50/2016.

N.B. Ogni ditta concorrente, con la partecipazione alla gara, si impegna a produrre la documentazione sopra richiesta nei termini stabiliti nel caso in cui dovesse risultare aggiudicataria provvisoria. **Tale documentazione è elemento indispensabile per poter procedere all'aggiudicazione definitiva della gara.**

La mancata presentazione della documentazione sopra richiesta nei termini stabiliti comporta la revoca dell'aggiudicazione provvisoria, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta che segue nella graduatoria provvisoria.

Art. 6 - Prezzi

6.1 Prezzi unitari contrattuali

I prezzi unitari dei listini, al netto del ribasso offerto per la gara di ciascun lotto, (Iva esclusa), costituiranno i prezzi contrattuali.

Tali prezzi offerti rimarranno fissi ed invariati per l'intero periodo di validità del contratto. Non è prevista alcuna revisione prezzi.

I prezzi unitari contrattuali si intendono omnicomprensivi (comprensivi di spese di imballo, trasporto, consegna, ecc.) e rimarranno fissi per qualsiasi quantitativo anche minimo.

6.2 Varianti — Determinazione prezzi per ricambi non compresi nei listini

Come previsto all'Art. 4, sono ammesse variazioni in più e in meno rispetto ai quantitativi indicati, così come all'importo di aggiudicazione del contratto, fino ad un massimo di un quinto in aumento, senza necessità di sottoscrizione di specifico atto aggiuntivo.

Nel caso in cui AMTAB nel corso della durata del contratto avesse necessità di acquistare ricambi non riportati nei listini, in quanto allo stato attuale non previsti, potrà decidere se acquistarli dalla Ditta Appaltatrice o da altro fornitore.

Nel caso in cui ritenesse di acquistarli dalla Ditta Appaltatrice, AMTAB provvederà a concordare nuovi prezzi con il Fornitore, prendendo a riferimento:

- per i ricambi originali: il listino prezzi della casa costruttrice dei ricambi ed applicando allo stesso una percentuale di sconto analoga a quella offerta in sede di gara per il lotto di gara cui il listino di riferisce.

- per i ricambi di qualità equivalente: i nuovi prezzi saranno determinati raggugiandoli a quelli di ricambi consimili già compresi nel contratto del lotto cui di riferiscono.

I nuovi prezzi come sopra determinati dovranno essere approvati da AMTAB.

Gli acquisti di pezzi di ricambio non compresi nel modulo offerta non potranno superare in valore il 20% dell'importo totale dell'offerta. In ogni caso l'ammontare complessivo del contratto non potrà superare l'importo di aggiudicazione aumentato di un quinto.

Art. 7 - Termini e modalità di consegna

7.1. Ordini

La fornitura avverrà in forma frazionata. I singoli ordini verranno perfezionati di volta in volta (con cadenza settimanale indicativa), e inviati da AMTAB a mezzo e-mail, all'indirizzo mail che sarà indicato dall'Aggiudicatario, a seconda delle necessità.



7.2. Tempi di consegna

La consegna è a cura ed oneri a carico del Fornitore e dovrà essere effettuata entro:

- massimo **5 (cinque) giorni lavorativi** consecutivi dalla data di trasmissione di ciascun ordine (singolarmente identificato con proprio numero di riferimento) per le consegne **normali**;
- massimo **2 (due) giorni lavorativi** consecutivi dalla data di trasmissione di ciascun ordine (singolarmente identificato con proprio numero di riferimento) per le consegne **urgenti**.

Si precisa che le consegne urgenti non potranno superare il 10% del valore dell'intera fornitura.

Qualora le consegne non dovessero avvenire entro i termini stabiliti, saranno applicate le penali indicate all'articolo 11 del presente Capitolato.

Il fornitore che, per cause di forza maggiore documentate e comprovate non sia in grado di effettuare le consegne nel termine stabilito, può chiedere la concessione di un proroga dei termini di consegna, con domanda motivata. AMTAB si riserva di concedere la proroga.

7.3 Luogo, Modalità ed Orari di consegna

I ricambi devono essere consegnati franco magazzino di AMTAB presso la sede di: Bari - Viale L. Jacobini, Z.I.

Le consegne devono essere effettuate nei giorni lavorativi — sabato escluso — nelle seguenti fasce orarie di apertura del magazzino:

- dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13.00 alle 16.00 (ad eccezione del venerdì pomeriggio nel periodo estivo).

I DDT (documenti di consegna) devono obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento dell'ordine e data;
- quantità in consegna;
- descrizione del materiale con relativo codice di riferimento;

in mancanza di tali indicazioni AMTAB potrà respingere il materiale e saranno addebitate le penali per ritardata consegna.

Tutte le operazioni di imballaggio, trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilità del Fornitore.

IMBALLO: l'imballaggio dei ricambi dovrà essere realizzato a norma di legge, in maniera idonea a preservare il contenuto durante il trasporto.

All'esterno di ciascun contenitore dovranno essere chiaramente indicati:

- il riferimento al DDT;
- il riferimento all'ordine di fornitura;
- la quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- l'indicazione del costruttore e del part-number dei ricambi forniti, riportati nell'ordinativo di acquisto.

TRASPORTO: Il fornitore dovrà garantire che, durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative applicabili per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di Vettori autorizzati e in possesso delle specifiche autorizzazioni e abilitazioni previste dalla legge.

La messa a terra dei materiali sarà a cura dell'aggiudicatario. Per ciascun collo il cui peso superi i 25 kg, il Fornitore si impegna ad effettuare la consegna su pallet standard, onde consentire la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di comuni forche per pallet.

7.4 Identificazione dei ricambi forniti



Per una corretta gestione del contratto e per il controllo di accettazione e qualità dei ricambi, **AMTAB** ha la necessità che i ricambi forniti siano facilmente e inequivocabilmente identificabili, con particolare riferimento alla provenienza (costruttore) ed alla tipologia (part-number).

A tale scopo i ricambi oggetto della fornitura devono essere contenuti in apposite scatole/confezioni, idoneamente sigillate ed essere univocamente identificati riportando sempre la marcatura (ovvero l'indicazione del costruttore del ricambio e/o chiara indicazione della marca) in modo indelebile e leggibile o idonea etichettatura fissata al ricambio ed il codice part-number degli stessi. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile riportare la marcatura sul singolo ricambio, la stessa potrà essere apposta solo sulla scatola.

I dati relativi al costruttore e/o marchio e al part-number del ricambio fornito devono essere equivalenti a quanto indicato nell'ordine ed a quanto offerto in sede di gara.

In caso di difformità o di assenza delle informazioni sopra indicate, i ricambi potranno essere rifiutati da AMTAB e ogni danno conseguente sarà addebitato al fornitore.

7.5 Oneri Accessori

Tutti i rischi per danneggiamenti, rotture, furti, smarrimenti, ecc. legati al trasferimento e trasporto dei ricambi sono a carico dal Fornitore.

Art. 8 - Accettazione e collaudo

8.1 Accettazione della merce

La semplice consegna non significa accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al collaudo effettuato da AMTAB per l'accertamento della conformità della merce a quanto stabilito dal Capitolato e dalla normativa vigente.

Ogni pezzo in consegna dovrà pervenire confezionato in modo da consentire l'identificazione del contenuto senza necessità di apertura della confezione come previsto al punto 7.3 "*Imballo*".

Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio e quelli per i quali non sia garantita la tracciabilità.

8.2 Collaudo visivo

AMTAB potrà effettuare entro 10 giorni dalla consegna del materiale il collaudo visivo. Saranno rifiutati i ricambi che in sede di collaudo evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita l'identificazione ai sensi dell'art. 7.4 o quelli con caratteristiche visive difformi da quelli ordinati.

8.3 Collaudo tecnico documentale

Indipendentemente dall'esito positivo del collaudo visivo, AMTAB si riserva di effettuare il collaudo tecnico documentale entro 60 giorni dalla data di consegna del materiale.

AMTAB potrà richiedere:

- la documentazione da cui si evincano i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva dei ricambio che dimostrano che il ricambio fornito abbia qualità e caratteristiche almeno pari a quelle dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo;

- ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato quali, ad esempio, schede tecniche che attestino:

- le caratteristiche geometriche del ricambio (che devono essere uguali all'originale);
- caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, uguali o superiori a quelle dell'originale;
- materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali o superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche.



AMTAB si riserva altresì di realizzare il collaudo tecnico, che consiste nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica delle qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche o in caso di sospetta difformità del ricambio rispetto all'ordinato.

Altresì il collaudo tecnico potrà essere effettuato su base campionaria.

AMTAB si riserva di indicare centri / laboratori / istituti a cui affidare il collaudo tecnico. In ogni caso sarà data comunicazione al Fornitore della data e del luogo di esecuzione delle prove affinché lo stesso possa presenziare.

Se il collaudo tecnico non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche del Capitolato le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore. In tal caso AMTAB si riserva di risolvere il contratto provvedendo all'escussione della cauzione definitiva.

8.4 Verifiche in contraddittorio

AMTAB potrà richiedere una verifica in contraddittorio con il Fornitore per la valutazione di non conformità del materiale fornito. Nel caso di attivazione di tale procedura, si procederà alla convocazione del Fornitore tramite mail con preavviso di almeno 5 giorni.

L'assenza del Fornitore alle verifiche in contraddittorio non invalida le risultanze delle verifiche effettuate.

8.4 Collaudo negativo. Resi

Tutti i materiali forniti che risultassero non conformi per difetti di costruzione, spedizioni, identificazione, ecc. saranno resi previa comunicazione **via mail** di AMTAB al R.G.C. riportante la natura della non conformità.

Il fornitore si impegna a ritirare il materiale reso presso il magazzino AMTAB di Bari, a proprie spese, entro 4 giorni consecutivi dalla comunicazione di reso ed a provvedere contestualmente alla sostituzione della merce contestata. In caso di ritardo nella sostituzione verranno applicate le penali di cui al successivo art. 10 ed AMTAB potrà approvvigionarsi presso altra ditta addebitando al Fornitore la differenza di costo.

Art. 9 - Garanzia

Il fornitore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna. A tal fine vale la data del documento di trasporto.

Durante il periodo di garanzia, e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi.

Il termine per la denuncia dei vizi è fissato in **30 giorni** dalla loro scoperta. La denuncia dei vizi sarà inoltrata a mezzo mail.

Entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui AMTAB denuncia i vizi riscontrati il Fornitore deve eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, provvedendo al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi.

A partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia.

Dal giorno successivo alla denuncia del vizio riscontrato, saranno applicate le **penali** per ritardata consegna e/o fermo veicolo di cui all'Art.10.

Per i ricambi di qualità equivalente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (si intende come ripetitivo dal secondo guasto dello stesso tipo), verrà disposta un'analisi in contraddittorio con il Fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, AMTAB potrà chiedere la sostituzione del ricambio con materiale originale, senza costi aggiuntivi al prezzo offerto in gara per l'equivalente.



Art. 10 - Penali

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le penalità di seguito indicate, fatto salvo sempre il risarcimento del maggior danno subito.

10.1 Penali per ritardo sul termine di consegna

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, ritiro e sostituzione verrà applicata una penale in misura giornaliera pari al **1 %** (uno per cento) del valore della merce consegnata in ritardo.

La penale si innalza al **3 %** (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal quinto giorno di ritardo.

Decorsi 10 giorni di ritardo (5 giorni per le consegne urgenti), AMTAB si riserva di annullare l'ordine e provvedere all'acquisto presso altra ditta addebitando al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi, oltre alle penali predette.

In caso di fermo macchina dovuto alla mancanza del materiale consegnato in ritardo, verrà applicata, in aggiunta alle penali predette, un ulteriore penale di **euro 30,00 per ogni giorno** di fermo veicolo.

Qualora il ritardo, anche di una sola consegna, superi i 20 giorni, AMTAB potrà procedere con la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

10.2 Penali per difetti di materiali in garanzia

In caso di difetti dei materiali in garanzia, rilevati con le modalità di cui all'art. 10, le penali per ritardata consegna e per fermo veicolo sopra stabilite vengono raddoppiate.

10.3 Penali per altre violazioni contrattuali

Per ogni altra violazione contrattuale verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni violazione successiva alla terza violazione contestata.

10.4 Modalità di applicazione delle penali

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Per l'applicazione delle penalità verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare o avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette.

Nel caso in cui l'importo totale delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale, AMTAB si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Capo II — Parte amministrativa



Art. 11 - Pagamenti

Le forniture effettuate in ciascun mese, per ricambi consegnati e accettati con esito favorevole, verranno fatturate in un unico documento con data fine periodo di competenza.

Sulle fatture dovranno apparire oltre al numero d'ordine, gli estremi dei documenti di trasporto e di consegna e il Codice CIG.

Le fatture non conformi verranno respinte alla Ditta per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 gg. data fattura fine mese (tenuto conto del tempo necessario per l'acquisizione del DURC) e previo accertamento della regolarità e correttezza della fornitura.

Sull'importo di ogni fattura verrà operata la ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento del codice appalti). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità / collaudo dell'intera fornitura, previa acquisizione del D.U.R.C.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Art. 12 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è quello indicato nel frontespizio.

Art. 13 - Cauzione definitiva

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Responsabilità dell'appaltatore

Il Fornitore è soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i. e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

- a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di AMTAB od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di AMTAB od a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- b) eventuali danni a cose di proprietà di AMTAB o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è



altresì responsabile di eventuali danni a cose di proprietà di AMTAB o di terzi verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.

AMTAB è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Art. 15 - Risoluzione e recesso dal contratto

AMTAB si riserva la facoltà di **recedere** unilateralmente dal contratto nel caso di modifiche sostanziali della compagine societaria derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc..

Il recesso sarà comunicato all'Appaltatore mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

AMTAB si riserva di **risolvere** il contratto ai sensi degli Artt. 1456 e seguenti del c.c., senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi, che costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa:

- applicazione di tre penalità;
- fornitura di materiale non rispondente ai requisiti di qualità richiesti;
- fornitura di materiale difforme da quanto prescritto;
- superamento del limite del 10% per penali irrogate,
- mancata comunicazione delle variazioni societarie; - cessione del contratto;
- violazione del Codice Etico;
- in tutti i casi previsti per legge.

La Ditta consente ad AMTAB di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa previa semplice comunicazione spedita tramite PEC.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto di AMTAB al risarcimento del maggiore danno subito.

Art. 16 - Subappalto e divieto di cessione del contratto

Non è consentito il subappalto della fornitura.

Art. 17 - Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 18 - Altri obblighi del fornitore

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente Capitolato e dai documenti contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010 e all'Articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006.

D.LGS. 231/2001: AMTAB, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio codice Etico consultabile/scaricabile sul sito www.amtab.it.

I fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da AMTAB.



Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 13 dei D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, il conferimento di dati è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'esecuzione del presente appalto. Il trattamento dei dati personali da parte di AMTAB viene effettuato ai fini contabili e fiscali con l'utilizzo di mezzi informatici. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini. All'affidatario viene riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'Art.13 della suddetta legge.

Art. 20 - Normative di riferimento

Le principali normative di riferimento per la fornitura di ricambi originali o equivalenti sono:

- Direttiva europea 2004/17/CE in particolare Art. 34
- D.Lgs.18/04/2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici)
- D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici)
- D.Lgs. 09/04/2008 n. 81
- Regolamento CE n. 1400/2002
- Regolamento UE n. 461/2010 della Commissione del 27/05/2010
- Regolamento UE n. 330/2010 della Commissione del 20/04/2010
- Comunicazione della Commissione Europea 2010/C 138/05.

Art. 21 - Definizione delle controversie

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Capitolato saranno di competenza esclusiva del Foro di Bari. E' esclusa la competenza arbitrale.